

L'attività professionale



La figura del tributarista qualificato Lapet ai sensi della Legge n. 4/2013

A cura di Alessandro Tatone – Gianfranco Costa
Aggiornata al 06.03.2013

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Riferimenti normativi:

- DL 138/2011 - **Manovra bis** - convertito L. 148/11 (Attività regolamentate);
 - Legge 183/2011 - **Stabilità 2012** - (Società tra professionisti);
- DL 1/2012 convertito in legge 27 - 4 marzo 2012 - **Liberalizzazioni**;
- **Ddl C. 1934 - 3270 – Attività non regolamentate**;
- Legge 4/2013 - **«Disposizioni in materia di professioni non regolamentate»**

Le riforme delle professioni organizzate in Ordini pubblici

- Legge 14/09/2011, n. 148, Art.3 (conversione del DL 13 agosto 2011, n. 138)
 - [Riforma degli ordini – **Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni**]
- Legge 12/11/2011, n. 183, Art.10 [**Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti**]
- Legge 24/03/2011, n. 27, Artt. 9, 9-bis, 10, 11, 12 (conversione del DL 24/1/2012, n. 1)
 - [Disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo delle infra-strutture e la competitività – Servizi professionali – Distribuzione farmaceutica – Incremento Notai]

Le riforme delle professioni organizzate in associazioni private

- Legge 04/08/2006, n.248 c.d “**Bersani 2**” - (Liberalizzazioni dei servizi professionali e società tra professionisti).
- D.Lgs. 06/09/2007, n. 206, Art. 26 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)
 - DM 2/07/2010. - Istituzione del l'Elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate (in Ordini e Collegi)
- DL del 17/04/2012 n. 3270 - (Riforma della professione non organizzata in ordini e collegi – Riconoscimento delle Associazioni (ora legge di Stato)

LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Finalità:

Massimizzare la libertà di accesso all'attività professionale in ogni stato della UE;

Assicurare elevati standard qualitativi dei servizi offerti;

Impedire che professionisti non abilitati utilizzino le STP per svolgere professioni regolamentate;

EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Per le attività non regolamentate

Articolo 2 e 9 DDL C. 1934:

la fissazione degli standard qualitativi e deontologici è rimessa alle associazioni professionali che:

Promuovono la formazione permanente dei propri associati


Determinano l'adozione di appositi **codici di condotta** e **vigilano** sulla loro corretta adozione;

Prevedono **certificazione di conformità** a norme tecniche UNI

Intervengono ai lavori degli organi tecnici deputati all'elaborazione delle norme tecniche UNI

EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

- **Ddl 3270**: approvazione 19/12/2012 in attuazione di:
 - art. 3 co. 3 e 41 della Costituzione e art. 15 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
 - in materia di:
 - libera iniziativa economica**
 - libertà professionale**
- **Conversione nella Legge n. 4 del 14/01/2013** (Pubblicata in G.U. 26/01/13 n. 22):
«Disposizioni in materia di professioni non regolamentate»



Legge n. 4 del 14/01/2013

- **OBIETTIVO:**

- Tutelare i **consumatori**
- Promuovere la conoscibilità e garantire la **trasparenza del mercato dei servizi professionali**

- **SOGGETTI ESCLUSI:**

- ❖ Attività riservate per legge a soggetti iscritti in albo o elenchi (art. 2229 c.c.),
- ❖ delle Professioni sanitarie;
- ❖ delle attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio **disciplinati da specifiche norme**

1. Organismi di autogoverno, fonti giuridiche e consistenza

* Leggi istitutive degli Ordini e Collegi quali organi di autogoverno

ORDINI (Laurea)

1. Consiglio Nazionale del **Notariato** L.n. 89/13; [4.700]
2. Consiglio Nazionale **Ingegneri** L. n. 1395/23; [214.000]
3. Consiglio Nazionale dei **Chimici**, L. 897/38; [10.000]
4. Ordine Nazionale **Forense**(avvocati), L.36/34; [145.000]
5. Consiglio Nazionale **Architetti**, Pianif. Paesag. e Conservatori (ex Consiglio Nazionale Architetti - L. n. 1395/23), DPR n. 328/2001; [139.000]
6. Ordine Nazionale degli **Attuari**, L.194/42 ; [910]
7. Federazione Nazionale Ordine dei Medici **Chirurghi** ed **Odontoiatri**, D.Lgs. n.233/46; [395.000]
8. Federazione Nazionale Ordini **Veterinari** Italiani, D.Lgs. n.233/46; [22.000]
9. Federazione degli Ordini dei **Farmacisti** Italiani, D.Lgs. n.233/46; [73.000]
10. Ordine Nazionale **Giornalisti**, L.69/63; [92.000]
11. Consiglio Nazionale **Geologi**, L112/63; [16.000]
12. Ordine Nazionale **Biologi**, L.n.396/67; [42.500]
13. Ordine Nazionale dei Dottori **Agronomi** e Dottori **Forestali**, L. n.3/76 [21.000]
14. Ordine Nazionale Consulenti **lavoro**, L.n.12/79 [23.500]
16. Ordine nazionale **Psicologi**, L. 56/89 [73.000]
17. Ordine **Assistenti Sociali**, L.84/93; [36.500]
18. Ordine **Tecnologi Alimentari**, L.59/94; [00.000]
19. Ordine dei **consulenti in proprietà** industriale D.Lgs. n.30/05; [0.000]
20. Ordine dei **Dottori Commercialisti** e degli Esperti Contabili ora D.Lgs. n.139/05; [L. 28/12/52 n. 3060 - DPR n. 1067/53, DPR n. 1068/53], [110.000]

COLLEGI (Diploma, Laurea triennale)

1. Consiglio Nazionale dei **Periti Industriali** e dei Periti Industriali Laureati, R.D. 275/29; [45.500]
2. Consiglio Nazionale **dei Geometri** e Geometri Laureati, R.D. 274/29; [95.500]
3. Federazione Nazionale dei Collegi delle **Oste-triche**, D.Lgs. n.223/46; [16.000]
4. Federazione Nazionale Collegio **Infermieri** e Vigilanti dell'infanzia, L.1049/54; [380.000]
5. Collegio provinciale dei tecnici di **radiologia** e Federazione nazionale, L.1103/65; [23.000]
6. Collegio Nazionale degli **Agrotecnici** e degli Agrotecnici Laureati, L.251/86; [15.000]
7. Consiglio Nazionale dei **Periti Agrari** e dei Periti Agrari Laureati, L n. 54/91[15.500];

NESSUN ORDINE o COLLEGIO

1. Albo unico Promotori Finanziari, D.Lgs. 58/98.

LEGGE N. 4 DEL 14/01/2013



Promuove:

La **AUTOREGOLAMENTAZIONE** volontaria senza obbligo di associazione;

La **QUALIFICAZIONE** dell'attività in conformità alla «**normativa tecnica UNI**»



Chi si associa deve attenersi ad alcune regole perché le associazioni hanno l'obbligo di:

- 1) Regolare e garantire la trasparenza delle attività svolte dagli associati;
- 2) **Vigilare sul rispetto dei principi deontologici;**
- 3) **Promuovere la formazione permanente per i propri iscritti;**
- 4) **Attestare, verso i terzi, con criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, la qualificazione professionale dei propri associati**

AUTOGOVERNO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

LE PROFESSIONI E L'AUTOGOVERNO: classificazione

1. REGOLAMENTATE

DA ORDINI E COLLEGI

ORGANISMI PUBBLICISTICI

Sotto la sorveglianza del **Ministero della giustizia**

(legge n. 4/2013)

DA ASSOCIAZIONI

ORGANISMI PRIVATISTICI

Sotto la sorveglianza del **Ministero dello sviluppo**

Dal **SINGOLO PROFESSIONISTA** per Autoregolamentazione volontaria

attraverso la qualificazione di conformità UNI (Art. 6)

2. **NON AUTOREGOLAMENTATE**

Deve solo qualificarsi citando la L. n. 4/2013

AUTOGOVERNO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Il Legislatore nazionale in generale delega la funzione di controllo sull'esercizio delle professioni intellettuali a specifici organismi professionali di autogoverno

- istituendo **Ordini (o collegi)** di natura pubblicistica
- ovvero riconoscendo **associazioni** di natura privatistica

Nell'uno e nell'altro caso, il legislatore dispone le regole (regolamentazioni) attraverso le quali affida a predetti organismi di autogoverno le funzioni di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti e la tutela dell'affidamento

LE PROFESSIONI POST RIFORMA L.n.4/2013

Codice civile: Titolo III (lavoro autonomo)
Capo II Delle intellettuali (artt. 2229 – 2238)

1

Le attività “libero”- professionale sono per definizione **non regolamentate**, poiché liberamente esercitabili (Artt. 2060, 2230 e segg c.c.; Artt 1, 3, 5, 41, Cost.; Art.15 Carta diritti fondamentali UE),

nell’ambito di queste, esistono:

2

“**professioni regolamentate**” da **ordinamenti pubblicistici**
(istituzione di **ordini**, collegi, albi, ecc)
(art.2229 c.c.; Cost. art. 33)
(Istituite esclusivamente per ragioni di rilevante interesse pubblico)

3

“**professioni regolamentate**” da **ordinamenti privatistici** (*costituzione di associazioni volontarie iscritte in pubblici registri*)
(es - Art. 26, Dlgs n.206/2007; **L. 4/2013**; **Art.41 Cost.**)
(di recente istituzione per **ragioni di trasparenza e garanzia dell’utenza**)¹²

LE PROFESSIONI POST RIFORMA ex L.n.4/2013 (c.d. sistema duale)




ATTENZIONE:

1. L'iniziativa economica privata **rimane libera**;
2. garantita da un'organizzazione delle nuove professioni basata su sistemi di attestazione della competenza che rappresentano di fatto un **marchio di qualità**

LE PROFESSIONI POST RIFORMA ex L.n.4/2013 (c.d. sistema duale)

Tale "marchio" rappresenta la **GARANZIA** della bontà della prestazione professionale



Art. 1
L. 4/2013
CO. 2

”ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI”



1

Definizione

Per professione non organizzata in ordini e collegi si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi

1. esercitata abitualmente;
2. prevalentemente mediante lavoro intellettuale;

Segue

15

Art. 1
L. 4/2013
CO. 4

"ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI"



2

fondato
su

l'**AUTONOMIA**, che esclude ogni condizionamento a discapito del cliente

le **COMPETENZE**, acquisite con comprovata formazione e aggiornamento

l'**INDIPENDENZA** del giudizio intellettuale e tecnico

Segue

Art. 1
L. 4/2013
CO. 4

"ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI"

3

nel
rispetto

1. dei principi di BUONA FEDE

2. dell'AFFIDAMENTO del pubblico e della clientela

3. della CORRETTEZZA nell'agire professionale

4. dell'AMPLIAMENTO e della SPECIALIZZAZIONE dell'offerta dei servizi

5. della RESPONSABILITÀ del professionista

Segue

17

"ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI"

D.Lgs. 206-2005 – codice del consumo

Art. 18 – definizioni

- **a) "professionista"**: qualsiasi persona fisica o giuridica....e **chiunque agisce** in nome e per conto di un professionista
- **h) "diligenza professionale"**: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;
- **n) "professione regolamentata"**: attività professionale, o insieme di attività professionali, **l'accesso** alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al **possesso di determinate qualifiche professionali**. 18

**Art. 1
L. 4/2013
CO. 5**

”ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE REGOLAMENTATE DA ASSOCIAZIONI”

FORME DI ESERCIZIO

possono essere esercitate in forma:

Studio individuale

La forma più tradizionale

Societaria

S.s. , S.n.c., S.a.s., società di capitali

Cooperativa

forma prevista specificamente dalla norma

**Lavoro
dipendente**

**è abbondantemente diffusa, anche se potrebbe
essere una contraddizione in termini**

QUALIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA

COME SI QUALIFICA IL PROFESSIONISTA

- Chiunque svolge una delle professioni «non regolamentate» contraddistingue la propria attività:
 - in ogni rapporto scritto con il cliente (e non quindi necessariamente con altri);
 - Con l'espresso riferimento normativo, quanto alla disciplina applicabile;

1

- * Nessuna iscrizione ad associazioni.
- * Qualificazione conformità UNI (autoregolamentazione volontaria)

TATONE DOtt. ALESSANDRO

vvvvvvDD

TRIBUTARISTA (LEGGE N. 4/2013)

 VIA, N. 1- 55100 LUCCA

 TEL  FAX

 PEC ,

 E-MAIL

WEB <http://www.....>

UNI 9001 90009001



Segue 

21

2

* **Iscritto all'associazione senza certif. conformità UNI 9001**

* **rilascia o no attestazione di qualità**

Iscritto al n.
Dell'Associazione

(LEGGE N.4/2013)

TATONE DOOTT. ALESSANDRO
TRIBUTARISTA (LEGGE N. 4/2013)

 **VIA, N. 1- 55100 LUCCA**

 **TEL**  **FAX**

 **PEC** ,

 **E-MAIL**

 **WEB <http://www.....>**

Segue 

22

3

*** Iscritto all'associazione con certificazione conformità UNI 9001**

*** che rilascia attestazione di qualità**

Iscritto al n.
Dell'Associazione

(LEGGE N.4/2013)

TATONE DOTT. ALESSANDRO
TRIBUTARISTA (LEGGE N. 4/2013)

wwwDDD...

....



VIA, N. 1- 55100 LUCCA



TEL



FAX



PEC ,



E-MAIL



WEB <http://www.....>

QUALIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA

SE IL PROFESSIONISTA NON SI QUALIFICA

- L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori;
- E' sanzionato ai sensi del codice di tutela del consumatore;
- Artt. 37 e 38 d.l. 206/2005: SANZIONE INIBITORIA

Segue 

Sistema sanzionatorio – D.Lgs. 206/2005

Art. 19 – ambito di applicazione

- 1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese.

Art. 20 – divieto di pratiche commerciali scorrette

- 2. Una pratica commerciale è scorretta se
 - è **contraria alla diligenza professionale**,
 - ed è **falsa** o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta

Art. 21. Azioni ingannevoli

- 1. E' considerata ingannevole
 - una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero
 - o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva,
 - **induce o è idonea ad indurre** in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi
 - e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
 -
 - c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

Sistema sanzionatorio – D.Lgs. 206/2005

Art. 23. *Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli*

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
 - a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
 - ...
 - d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto **sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;**
 - e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo **senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista** quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
 -
 - q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;

Sistema sanzionatorio – D.Lgs. 206/2005

Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale

.....

- 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Azione inibitoria – D.Lgs. 206/2005

Art. 37. *Azione inibitoria*

- 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'*articolo 137*, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **possono convenire in giudizio il professionista** o l'associazione di professionisti **che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto** e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni **di cui sia accertata l'*abusività*** ai sensi del presente titolo.

Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)

- **SENTENZA 11545/ 23 MARZO 2012**
(Cassazione penale SS.UU.)

Le attività caratteristiche degli iscritti all'albo unico D.Lgs 139/2005, in quanto non esclusive, non determinano la consumazione di un illecito penale **(esercizio abusivo della professione)** per il fatto stesso di essere svolte da un non iscritto all'albo

Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)

SENTENZA 11545/ 23 MARZO 2012
(Cassazione penale **SS.UU.**)

Sancisce il pieno e libero esercizio di attività professionali quali:

Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali;

Controllo della documentazione contabile;

Revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche, persone giuridiche diverse dalle società di capitali

Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)

SENTENZA 11545/ 23 MARZO 2012
(Cassazione penale **SS.UU.**)

Sancisce il libero esercizio delle attività contabili e fiscali sia con riferimento alle disposizioni ante 2005 che post;

Non configura reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) «**il soggetto che espliciti in modo inequivoco che egli non ha l'abilitazione ed opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita**»

Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)

SENTENZA 11545/ 23 MARZO 2012 (Cassazione penale **SS.UU.**)

Ai fini della contestazione del reato di Esercizio Abusivo della Professione (art. 348 c.p.):

1) Non rilevano le disposizioni di carattere indeterminato (riconoscimento di specifica competenza);

2) Integra il reato lo svolgimento continuativo, organizzato e remunerato di attività creando le apparenze che lo svolgimento sia effettuato da parte di soggetto abilitato

Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)

SENTENZA 11545/ 23 MARZO 2012
(Cassazione penale SS.UU.)

Il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) sussiste:

Sempre

Quando si compiono atti attribuiti in via esclusiva ad una professione

Quando si compiono attività non riservate ma ci si «presenta» come abilitato

Non dovrebbe sussistere

Per tutte le attività professionali non riservate per le quali vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo ed impresa

L'attività professionale



Articolo 8 – Codice deontologico LAPET




«Il tributarista deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, senza abusi o compiacimenti inopportuni. Egli non deve mai dimenticare che il cliente lo individua e gli affida l'incarico in piena fiducia sulla scorta di valutazioni personali che se non prescindono dal livello di qualificazione certificata, non escludono altri diversi elementi attitudinali dei quali ciascun professionista è portatore».

Art. 4 L.
4/2013
CO. 1

QUALIFICAZIONE DEL PROFESSIONISTA

DOVE SI QUALIFICA IL PROFESSIONISTA

**Associazione
che lo
rappresenta
(+ curricula)**



SITI WEB

**Ministero
dello
sviluppo
economico**

Personale

FINALITA'

1. Valorizzare le **COMPETENZE** degli associati,
2. Adottare uno **STATUTO ASSOCIATIVO**,
3. Adottare un **CODICE DI CONDOTTA**,
4. Promuovere la **FORMAZIONE PERMANENTE**,
5. Avere una **STRUTTURA ORGANIZZATIVA** tecnico-scientifica adeguata alle finalità cui è preposta

SENZA alcun vincolo di **RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA**

SCOPO

1. Diffondere tra gli associati il rispetto delle **REGOLE DEONTOLOGICHE**;
2. **GARANTIRE** la trasparenza delle Attività e degli assetti organizzativi
3. Tutelare gli utenti nel rispetto della **LIBERA CONCORRENZA**
4. **VIGILARE sulla CONDOTTA PROFESSIONALE** degli associati adottando eventualmente provvedimenti disciplinari

Art. 7 L.
4/2013

SISTEMA DI ATTESTAZIONE

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
in qualità di
ORGANISMO DI AUTOGOVERNO (L. 4/2013)

possono
RILASCIARE
attestazioni

al FINE di

1. **TUTELARE** gli utenti e
2. **GARANTIRE** la **TRASPARENZA** del
MERCATO dei servizi:

SISTEMA DI ATTESTAZIONE

Le ASSOCIAZIONI, per garantire i terzi, possono rilasciare ai propri iscritti, dietro verifica, un' **ATTESTAZIONE** relativa a:

- 1) **Regolare iscrizione** del professionista all'associazione;
- 2) **Requisiti necessari** alla partecipazione all'associazione stessa;
- 3) Agli **standard qualitativi e di qualificazione professionale** che gli iscritti devono rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- 4) Al possesso della **polizza assicurativa** per la responsabilità professionale stipulata dal professionista ;
- 5) Al possesso, da parte del professionista, di una **certificazione rilasciata da un organismo accreditato** (conforme alla norma tecnica UNI).

VALIDITA' DELL' ATTESTAZIONE

L'ATTESTAZIONE :

- 1) E' **valida** per il periodo in cui il professionista **risulta iscritto** all'associazione;
- 2) **Si rinnova** ad ogni rinnovo per un corrispondente periodo;
- 3) La **scadenza** è specificata nell'attestazione stessa;
- 4) Il professionista iscritto all'associazione ha l'**obbligo** di informare l'utenza del proprio **numero di iscrizione** all'associazione

IL TRIBUTARISTA: CHI E'?

Professionista
che esercita
in forma
autonoma
abituale e
professionale

- Attività nell'area di **servizi contabili, fiscali, tributari amministrativi, aziendali** e tutte le attività libere ed **assolutamente** non riservate agli iscritti agli Ordini (Sentenze Corte di Cassazione e Corte Costituzionale n° 418/1996) fornendo anche idonei interventi di consulenza.

IL TRIBUTARISTA: CHI E'?



Esperto che svolge attività di consulenza ed assistenza

1. CONTABILE;
2. FISCALE;
3. TRIBUTARIA;
4. SOCIETARIA

IL TRIBUTARISTA: **COSA FA?**

Contabile

- Tenuta scritture contabili e Iva e relativi registri

Fiscale

- Compilazione dichiarativi;
- Invio telematico deleghe e dichiarazioni fiscali;
- Presentazione pratiche CCIAA;

Tributaria

- Assistenza in sede contenziosa (NO C.T.);
- Asseverazione studi di settore;
- Certificazione delle dichiarazioni;
- Compilazione dichiarazioni di successione

Societaria

- Deposito bilanci di esercizio presso CCIAA;
- Inizio, gestione, cessazione attività;
- Perizie su mandato pubblico e/o privato

IL TRIBUTARISTA:

Attività professionale riconosciuta

Art. 41 Costituzione

- **PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA**
- sancisce che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

L. 287/1990

- istituisce l'autorità garante del mercato e della concorrenza
- Documento 5400 del 9.10.1997 (dopo indagine conoscitiva del settore professionale) prende atto dell'inesistenza di attività esclusive

D.M. 28.12.1990

- istituisce i codici ATECO nei quali trova ospitalità il cod. 69.20.13 (prima 7412C):
- Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi



IL TRIBUTARISTA:

Attività professionale riconosciuta

D.lgs. 546/92, art. 12

- descrive i soggetti titolati al patrocinio in Commissione Tributaria

Direttiva comunitaria
2001/97/ce

- estende gli obblighi ANTIRICICLAGGIO ai consulenti tributari

L. 29/2006, art. 21

- estende ai tributaristi gli obblighi antiriciclaggio e il regolamento contenuto nel D.M. 60/2007 ora contenuti nell'art. 14 del d.lgs. 231/2007

DLgs 206/07, art. 26

Ammette le associazioni delle professioni non regolamentate a partecipare alle piattaforme comuni

D.M. 15.2.2002

approvato lo studio di settore SK06U

Art. 3, dpr 322/98

in tema di intermediari telematici

Art. 4, c. 2, D.P.R.
558/1999

in tema di autentica della firma ai fini del deposito al R.I.
delle pratiche

PROTOCOLLI DI INTESA

LAPET



AGENZIA DELLE ENTRATE

I Protocolli d'intesa Agenzia delle Entrate sono stipulati con le singole direzioni territoriali.



INPS

Al fine di creare una sempre maggiore sinergia tra i due organismi, la Lapet e l'Inps hanno sottoscritto un protocollo d'intesa



INAIL

Nell'ottica di una reciproca collaborazione la Lapet e l'Inail hanno sottoscritto apposito protocollo di intesa



CONVENZIONI LAPET



CCNL DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Per lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività nell'ambito degli Studi Professionali.

SERVIZI CAMERALI

Tutti i tributaristi Lapet possono:

- 1) trasmettere in via telematica le pratiche camerali a tutte le CCIAA;
- 2) inviare ComUnica;
- 3) accedere alle principali banche dati della P.A.

CHARTIS EUROPE S.A.

Dal 2008, tutti gli associati Lapet sono, al pagamento della quota associativa, coperti da polizza professionale gratuita

Federazione delle Associazioni per la certificazione degli studi professionali

In linea con le norme nazionali ed europee rilascia attestato di qualità

ASSICURAZIONI GENERALI

L'assicurazione Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti

IL TRIBUTARISTA: GLI OBBLIGHI

Rispetto codice deontologico


Iscrizione all'INPS Gestione separata lavoratori autonomi

Segnalazione delle operazioni sospette nella nuova normativa antiriciclaggio

Sottoscrizione e rinnovo di assicurazione professionale con primaria compagnia assicurativa per danni causati a terzi

Aggiornamento professionale documentato (crediti formativi)

IL TRIBUTARISTA: I DOVERI



IL TRIBUTARISTA: **LE LIMITAZIONI**

Sono **escluse**
dall'esercizio le
attività
professionali
riservate **PER**
LEGGE ad altri
professionisti:

Sindaco nelle società di capitali

(art. 2397 c.c.)

Rappresentanza in contenzioso tributario

(art. 12 – d.lgs. 546/92)

Revisore

(art. 5 – d.lgs. 88/1992)

Curatore fallimentare

(art. 28 – Legge fallimentare – R.D. 16.3.1942, n. 267)

Consulenza del lavoro

(L. 12/1979)

(il vincolo non sussiste per la **mera** elaborazione dei cedolini paga –
C. Min. Lavoro 15/I/0013649 del 23.10.07)

IL TRIBUTARISTA: LE LIMITAZIONI

Consulenza giuridico - economiche:

Alla luce delle nuove disposizioni legislative, il tributarista potrà svolgere tutte le attività quelle attività non tipiche, riservate agli avvocati ed ai dottori commercialisti, per cui la legge espressamente richiede il possesso del titolo e l'iscrizione ad apposito albo a tutela di diritti costituzionalmente garantiti.

Laddove invece un'attività non sia tipica, bensì anche solo CONNESSA o PRODROMICA o COMPLEMENTARE alla attività tipica, può essere senza dubbio svolta dal tributarista.

In particolare il tributarista può effettuare qualsiasi tipo di consulenza stragiudiziale, intesa come attività di assistenza che si svolge al di fuori di un giudizio (potenziale o già presente) cioè di un procedimento giurisdizionale che la legge regola in modo rigoroso e attribuisce esclusivamente alla competenza di soggetti con specifici requisiti tra cui l'appartenenza ad un ordine o albo professionale.

Segue

IL TRIBUTARISTA: LE LIMITAZIONI

Consulenza giuridico - economiche:

A livello normativo **non esiste una definizione di consulenza stragiudiziale**, ma ne troviamo una ottima e chiara all'art. 6 comma 2 Dlgs 116/2005 che la distingue espressamente dalla assistenza e rappresentanza in giudizio e la individua in una **“consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale”** che noi possiamo estendere anche a quella consulenza che in pendenza di contenzioso, si pone come obiettivo quello di concluderlo tramite un accordo tra le parti, che si qualifica perciò come stragiudiziale, **senza attendere l'emissione di un provvedimento giudiziale.**

L'attività tipica dell'avvocato:

in ambito giudiziale comincia laddove è necessaria l'assistenza tecnica ossia il patrocinio legale **dinanzi ad un organo giudiziale**, che in generale è di competenza esclusiva dell'avvocato e che nell'**ambito tributario** è di competenza **estesa a commercialisti**, ragionieri e geometri, in base ad apposita deroga ex lege.

Attività istituzionalmente riservate agli scritti in Albi, ordini o Collegi, alcuni esempi:

Ordine professionale	Attività esclusive	Funzioni attribuite espressamente per legge
Commercialisti	Nessuna	salvo quelle attribuite espressamente per legge ordinaria a specifici soggetti professionali fra cui , appunto, gli iscritti all'ordine in argomento: <ul style="list-style-type: none"> •patrocinio tributario ex art.12/546, •revisore legale dei conti ex Legge 137/2012 •tenuta e conservazione dei libri obbligatori in materia di lavoro ex Legge 12/1979 •altre di scarsa rilevanza
Avvocati:	Soltanto “l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”	salvo quelle attribuite espressamente per legge ordinaria a specifici soggetti professionali fra cui, appunto, gli iscritti all'ordine in argomento: <ul style="list-style-type: none"> -tenuta e conservazione dei libri obbligatori in materia di lavoro ex Legge 12/1979 (con una riforma in controtendenza ora è previsto “ <i>l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati</i> ”... si farà ricorso per incostituzionalità)
Consulenti del lavoro	Nessuna	salvo quelle attribuite espressamente per legge ordinaria a specifici soggetti professionali fra cui , appunto, gli iscritti all'ordine in argomento <ul style="list-style-type: none"> -tenuta e conservazione dei libri obbligatori in materia di lavoro dell'assistenza e della previdenza sociale e non anche la semplice consulenza in materia del lavoro, contributiva e fiscale del datore di lavoro -l'attività dei Ced è dunque circoscritta al mero calcolo e stampa , cioè alle attività materiali e non intellettuali

**LA RESPONSABILITA'
CONNESSA ALL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE**

IL TRIBUTARISTA: LA RESPONSABILITA'

- L'attività del tributarista configura una **prestazione «intellettuale»** (artt. 2229 e ss. c.c.) che ha l'obiettivo di soddisfare il fine ultimo del cliente che ha conferito l'incarico con:

1) PRESTAZIONI

2) COMPORTAMENTI

3) ATTI

Conformi alle regole dell'arte ed alle norme di correttezza.



IL TRIBUTARISTA: LA RESPONSABILITA'

- Il risultato non è rappresentato dalla piena soddisfazione degli interessi del cliente;
- Il risultato è raggiunto attraverso il compimento di tutte quelle scelte **DISCREZIONALI** necessarie affinché l'opera si possa considerare conclusa



IL TRIBUTARISTA: LA RESPONSABILITA'

Prestazione intellettuale
autonoma

```
graph TD; A[Prestazione intellettuale autonoma] --> B[Obbligazione]; B --> C[Responsabilità];
```

Obbligazione

Responsabilità

IL TRIBUTARISTA: L'OBBLIGAZIONE

Definizione (art. 1173 c.c.)

Istituto giuridico che lega 2 o più soggetti:

- ❑ Uno dei quali, il debitore, deve fornire una determinata prestazione economicamente valutabile;
- ❑ L'altro, il creditore, che ha titolo per riceverla;
- ❑ In cui entrambe le parti sono tenute a comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.);
- ❑ Il cui oggetto consiste in un comportamento positivo (**fare o dare**) o negativo (**non fare**);

PRESTAZIONI DI FARE

1. **Obbligazioni di mezzo:** obbligazioni generali di **prudenza e diligenza, dove è richiesto esclusivamente un comportamento diligente** (ed assenza di un obbligo di risultato),

– esempio:

- Il consulente fiscale può garantire la bontà e professionalità del proprio lavoro, ma non certo la veridicità dei dati ricevuti dal cliente
- Il consulente fiscale non può garantire la non rilevanza dei dati ricevuti da parte dell'A.F.
- Il consulente non può garantire la vittoria in una controversia tributaria

2. **Obbligazioni di risultato:** dove l'adempimento **è da intendersi compiuto al raggiungimento del risultato**

– esempio:

- artigiano che ripara un mobile: la prestazione è ultimata quando il mobile è riparato, senza alcun riferimento alla diligenza prestata nell'esecuzione
- Invio della dichiarazione dei redditi, dopo il rilascio dell'impegno a trasmettere

Cassazione 28.9.1965, n. 2065

“... L’obbligazione inerente la prestazione di attività professionale costituisce una obbligazione di mezzi e non già di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo

Passaggio da obbligazione di mezzo a obbligazione di risultato:

l'incidenza dell'evoluzione tecnologica e la sottoscrizione di un conferimento d'incarico ha effetto sulla responsabilità

- **Invio telematico e utilizzo di software:** si può configurare una obbligazione di risultato qualora il professionista ometta degli adempimenti che scaturiscano, ad esempio:
 - Nel mancato invio della dichiarazione dei redditi
 - Nella mancata stesura della contabilità che comporti il mancato pagamento di tributi
 - eccetera

L'attività professionale




Articolo 3 – Codice deontologico LAPET



«Nell'espletamento dell'incarico il tributarista deve evitare di dare al cliente preventive garanzie di successo, mentre deve sempre operare al meglio delle proprie capacità e competenze».

ONERE DELLA PROVA



Art. 1176 c.c. - Co. 2:

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata

(vedasi anche: Cass. 8.8.2000, n. 10431)

Non vale, cioè, la regola del buon padre di famiglia, ma quella della diligenza del mandatario (art. 1710)

Mancanza di diligenza

La mancanza di **diligenza** nello svolgimento dell'incarico comporta **l'inadempimento**, che sarà dimostrato qualora sia addebitabile al professionista:

- **Negligenza**: insufficiente attenzione o inadeguata organizzazione rispetto ai doveri imposti dalla legge
- **Imprudenza** (o avventatezza): **atteggiamenti o decisioni avventate**, assunte cioè senza le cautele consigliate dalle circostanze, nei comportamenti volti ad adempiere gli obblighi tributari
- **Imperizia**: insufficiente conoscenza degli obblighi tributari che si possa far risalire ad un **difetto di preparazione media** riferibile ad un soggetto i cui comportamenti rilevano ai fini fiscali

N.B.: nel caso in cui il professionista non si senta sufficientemente preparato e non abbia una adeguata esperienza professionale dovrà rifiutare l'incarico

L'attività professionale



Articolo 6 – Codice deontologico LAPET



«L'esercizio della professione deve essere uniforme a principi di qualità la maggiore possibile.

In tal senso devono essere evitati scadimenti dovuti all'eccessivo lavoro o alla non approfondita conoscenza della specifica materia».

LA GIURISPRUDENZA

(Cort. Cass. 8860/2011 – 9916/2010 – 9917/2010):

ATTENZIONE (culpa in vigilando):

Al di là del dolo, la responsabilità professionale del consulente tributario si stabilisce sulla base della definizione della «Colpa» o «Colpa Grave» rispetto il proprio operato.

Il «professionista» è responsabile, per i danni cagionati al cliente, nei casi di:

1. Errori nei fondamentali del diritto tributario
(ad es. errata qualificazione dei redditi di partecipazione);

Segue 

68


LA GIURISPRUDENZA

(Cort. Cass. 8860/2011 – 9916/2010 – 9917/2010):

2. Negligenza nella valutazione della documentazione consegnata dal cliente per la compilazione della dichiarazione dei redditi, per la determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo
3. Verifica della validità del documento quale attestazione reale e veritiera del costo oe/o della spesa sostenuta;
4. Verifica dell'inerenza della spesa sostenuta rispetto l'attività esercitata dal cliente

IL TRIBUTARISTA: LA RESPONSABILITA'

Danno cagionato
da collaboratori e dipendenti



Responsabilità a carico del
Professionista

L'attività professionale



Articolo 7 – Codice deontologico LAPET



« Il tributarista **avrà cura che i propri dipendenti** e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina».

Dovere di informazione

Il professionista è tenuto ad informare **il cliente:**

- dell'evoluzione normativa
- dei rischi inerenti le scelte operate
- della possibilità di successo
- dell'errore del cliente

Responsabilità civile

- **Responsabilità contrattuale:** quella derivante da un mandato, da un contratto, da un conferimento di incarico del cliente


- **Responsabilità extracontrattuale:**

è indipendente dalla presenza di un contratto e deriva da danni causati a terzi

Responsabilità contrattuale

- E' **auspicabile** che sia determinata sulla base di una lettera per il conferimento del **MANDATO PROFESSIONALE**.
- In essa devono essere contenute «clausole indispensabili» riferibili a:
 - 1) Oggetto dell'incarico;
 - 2) Grado di complessità;
 - 3) Decorrenza e durata;
 - 4) Compenso ed altri oneri ipotizzabili;
 - 5) Modalità e termini di pagamento;
 - 6) Condizioni per il recesso;
 - 7) Estremi della polizza assicurativa (obbligatoria D.I. 138/2011 – art. 5 Regolamento LAPET)

Responsabilità contrattuale



Responsabilità contrattuale

Recesso dal contratto:

- Il ritardo nel pagamento del compenso:
 - può giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d'opera
 - ma non l'omissione dello svolgimento della prestazione senza la dovuta diligenza

(Cass., sez. unite, sent. 26.3.1997, n. 2661)

Responsabilità contrattuale

Dati assicurativi:

Compagnia Assicuratrice

Numero polizza

Data di scadenza

Massimali

Responsabilità contrattuale

RICHIESTA RISARCIMENTO:

- IL DANNO DA ILLECITO CONTRATTUALE È SOGGETTO AL TERMINE PRESCRIZIONALE ORDINARIO DI 10 ANNI DALLA COMMISSIONE DELL'ERRORE (2.946 c.c.)

Responsabilità extracontrattuale

Art. 2043 c.c.:

Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno

Esempi: curatore fallimentare, c.t.u.,
sindaco, revisore dei conti

Responsabilità extracontrattuale

RICHIESTA RISARCIMENTO:

- IL DANNO DA ILLECITO EXTRA -
CONTRATTUALE È SOGGETTO AL
TERMINE PRESCRIZIONALE DI **5 ANNI**
DALLA COMMISSIONE DELL'ERRORE
(Art. 2947 c.c.)

Art. 2236 c.c.:

Fiscale: art. 5,
co. 1, d.lgs.
472/97

Se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave

- Speciale difficoltà = impegno superiore alla media
- Dolo: volontà di compiere un'azione che una legge considera reato
- Colpa grave = ignoranza non scusabile di cognizioni generali e fondamentali



In altre parole:

Maggiore è la difficoltà dell'incarico



Minore è la sfera della colpa

Forme di tutela del professionista

1° forma di tutela: sottoscrizione di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, redatta in conformità agli artt. 1917, 1343 e 1418 c.c.:

per essere lecite devono riguardare solo le sanzioni irrorate al cliente

non è prospettabile, perchè contraria all'ordinamento, il pagamento delle sanzioni addebitate al consulente

2° forma di tutela: farsi rilasciare apposite dichiarazioni dai clienti, alla fine di ogni anno, dalle quali risulti che il cliente ha fornito tutti i documenti utili per la redazione della contabilità e delle dichiarazioni

3° forma di tutela: applicare il codice deontologico (quindi anche allontanamento del cliente "vizioso")